



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GRANATA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) PETRILLO | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 21/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 20.4.2011, con l'intermediario resistente, quale mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti pari a € 15.240,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 127,00 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 31.10.2015, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 50. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente l'importo di € 573,30 a titolo di "ristoro commissioni" e € 201,83 a titolo di "rimborso premio assicurativo".
3. Con ricorso presentato il 29.12.2016, preceduto da reclamo in data 18.1.2016, parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 2.371,45 (di cui € 43,18 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri per commissioni bancarie, € 1.654,66 a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri per commissioni di intermediazione, € 340,00 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria e € 333,61 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative) oltre al rimborso delle spese di assistenza professionale, non quantificate.



4. Con le controdeduzioni parte resistente afferma che, per quanto riguarda le commissioni di intermediazione, il contratto (art. 14) prevede il rimborso degli oneri soggetti a maturazione nella misura di € 8,19 per ciascuna rata non scaduta. Pertanto la quota parte di tali commissioni soggetta a maturazione è stata ristorata in sede di estinzione anticipata, per l'importo di € 573,30. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso delle commissioni bancarie (che comunque afferma essere di natura *up front*) essendo unico legittimato il soggetto finanziatore. Eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rimborso delle spese assicurative; evidenzia comunque che, in sede di estinzione anticipata, la compagnia di assicurazione ha riconosciuto a tale titolo l'importo di € 201,83, calcolato secondo le condizioni generali di polizza (art. 5), in coerenza con la normativa di settore. Cita la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 10003/2016, che ha affermato l'incompetenza dell'Arbitro ad entrare nel merito delle clausole predisposte dalle compagnie di assicurazione. Quanto infine alla richiesta di rifusione delle spese professionali, la stessa è da respingere non essendo necessaria l'assistenza di un professionista nella procedura innanzi all'ABF e vista la natura seriale della controversia. Non sono infine dovuti gli interessi legali.

5. Chiede il rigetto delle istanze formulate.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti o delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Occorre preliminarmente valutare l'eccezione sollevata dall'intermediario convenuto in merito alla carenza di legittimazione passiva relativamente alle commissioni bancarie, avendo agito nella stipulazione del contratto di finanziamento di cui trattasi quale mandatario.

3. L'eccezione è infondata. Si osserva infatti che, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, occorre tenere in considerazione che oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l'attività affidata ed effettivamente svolta dall'intermediario convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr., in tal senso, Collegio di Milano, decisioni n. 2394/2012 e 1697/2016).

4. Ciò premesso, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

5. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

6. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e



agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

7. Con la successiva decisione n. 10003/2016, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti sono libere di determinare i futuri costi *recurring* e la loro distribuzione nel corso del tempo. Ha però anche ritenuto che *«la distinzione tra costi up front e costi recurring si accompagni necessariamente ad una, seppur sintetica, indicazione delle caratteristiche oggettive delle voci di costo, tale da consentire al cliente (e al giudice) di individuare (e, nel caso, riqualificare) la natura dei costi indicati, indipendentemente dal nomen juris impiegato. La mancanza di alcuna indicazione sulle caratteristiche obiettive delle attività corrispondenti alle voci di costo impedisce, infatti, ogni verifica sulla effettiva natura dei costi anticipatamente sostenuti dal cliente, precludendo anche quel controllo sulla eventuale «finalità elusiva che si avrebbe nel caso in cui le clausole cercassero di camuffare come up-front costi che sono all'evidenza recurring», confermato dalla stessa decisione richiamata dall'intermediario resistente (Collegio di Milano, decisione n. 7112/2014). L'impossibilità oggettiva di procedere ad alcuna verifica sulla natura e la tipologia delle attività prestate non consente di escludere, in definitiva, l'eventualità che, per effetto di una indicazione non adeguata e, pertanto, opaca delle voci di costo, possano essere trattenuti corrispettivi di servizi e attività, in realtà, non erogati, in violazione di quanto previsto dall'art. 125-sexies TUB»*.

8. Nel caso di specie, le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata non paiono sottrarsi alla censura di opacità, in particolare per ciò che riguarda le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione.

9. Le voci alle quali corrispondono somme incassate dall'intermediario (oltre a quanto percepito per rivalsa degli oneri fiscali), così come indicate nel frontespizio del contratto, sono le seguenti:

C) spese di istruttoria: € 600,00;

E) premi assicurativi: € 588,72;

F) commissioni bancarie: € 76,20;

G) commissioni di intermediazione: € 2.919,98.

10. Sebbene detti costi vengano descritti in contratto (art. 5, del Regolamento contrattuale/Condizioni generali) in maniera cumulativa, sicuramente *up front* sono le spese di istruttoria. Per il resto, rinviando al seguito la questione del rimborso dei premi assicurativi, *sub E*), non si comprende dalla clausola quali degli altri oneri, e quindi nello specifico degli oneri per commissioni, siano da ritenersi *up front*, e quali *recurring*. Ciò in



quanto nella successiva illustrazione delle attività che i detti costi dovrebbero remunerare risulta perduta la specifica attribuzione alle lettere individuanti le voci, in favore di una nuova ripartizione per lettere, all'interno della quale vengono fatte indistintamente confluire attività che apparentemente si esauriscono con la stipula del contratto e attività destinate ad accompagnarne l'esecuzione, senza che sia possibile individuare con certezza il beneficiario delle commissioni previste [cfr. in particolare la lettera b), quarto periodo, del citato art. 5]. E' pur vero che, ai sensi del medesimo art. 5 nonché dell'art. 14 ("Rimborso anticipato") del contratto, si prevede che gli oneri che maturano nel corso del finanziamento, inclusi nelle commissioni di intermediazione, sono rimborsati, in caso di estinzione anticipata, nella misura di € 8,19 per ogni rata non scaduta. Ma, a fronte dell'impossibilità di un'adeguata distinzione delle attività correlate ai singoli oneri commissionali (d'intermediazione così come quelli bancari), tutte le commissioni non possono che considerarsi *recurring* e sono pertanto soggette a rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

11. Con riguardo agli oneri assicurativi, è stato versato in atti il certificato di assicurazione, che fa rinvio alla Convenzione n. CL 0011951, stipulata fra la compagnia di assicurazione e il soggetto finanziatore. Nella sezione II, art. 5, di tale Convenzione sono previsti i criteri di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento collegato. L'art. 14 delle Condizioni generali del contratto di finanziamento fa rinvio alle condizioni di polizza, ai fini della determinazione delle modalità di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata. L'intermediario precisa che l'importo che risulta riconosciuto in tale sede (€ 201,83), a titolo di "rimborso premio assicurativo", è stato calcolato secondo le condizioni generali di polizza (art. 5), in conformità alla normativa di settore. Si ritiene pertanto che, per quanto attiene il rimborso del premio assicurativo, parte ricorrente non abbia più nulla a pretendere.

12. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.174,47 come risulta dalla seguente tabella:

| rate pagate | 50 | rate residue | 70 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| Commissioni bancarie | | | | 76,20 | 44,45 | | 44,45 |
| Commissioni di intermediazione | | | | 2.919,98 | 1.703,32 | 573,30 | 1.130,02 |
| Oneri assicurativi (rimborso secondo le condizioni di polizza) | | | | 588,72 | 201,83 | 201,83 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | 1.174,47 |

13. All'accoglimento del ricorso nei termini indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

14. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.174,47 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA